



La quantificazione del danno morale relativo ad una micropermanente

Descrizione

A differenza della **tabella del Tribunale di Milano** (relativa alle lesioni superiori al 9%), i cui valori a punto, già inglobano i differenti aspetti del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale), la **tabella c.d. ministeriale**, applicabile nell'ipotesi di **micropermanente**, indica **solo la componente meramente biologica**. A fronte di ciò l, Giudice ordinariamente deve incrementare tali valori tabellari per il risarcimento dell'aspetto morale (sofferenza morale) o di quello esistenziale (sofferenza fisica/psichica).

Di ciò se ne ha recente conferma in una sentenza del Tribunale di Bergamo, che, decidendo un procedimento da noi promosso, ha riconosciuto, come **pretium doloris** patito dalla ricorrente (inteso quale autonoma voce di danno non patrimoniale, attinente non già le conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale, bensì quelle subite dal danneggiato nella sua sfera morale), una somma, ulteriore al valore corrisposto per il mero danno biologico. Tenuto conto della entità delle lesioni subite e del non elevato grado di afflittività delle medesime tale somma è stata pari ad **1/6 del danno biologico permanente accertato**.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

12 Mag 2023